



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2026

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Informazioni generali

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale¹.

Con decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy del 17 marzo 2026 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2026, 2027 e 2028 ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2017 (delibera Consiglio camerale n. 11 del 19 luglio 2025).

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.

L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove risultava iscritta al 1° gennaio.

Cause di esonero

Non sono tenute al pagamento del Diritto Annuale:

- le imprese per le quali, al 31 dicembre 2025, sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 2025, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2026.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, **30 giugno 2026** (articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001 e ss.mm), con la possibilità di **versare con la maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi (30 luglio 2026)**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:

- **con Avviso PagoPA** presente nell'ultima pagina del documento SOLO per imprese tenute al pagamento verso un massimo di 5 enti camerali ed in misura fissa: contiene l'esatto importo dovuto;
- **con il modello F24** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. È possibile scaricare il modello precompilato, con l'esatto importo dovuto, collegandosi all'indirizzo Internet <https://dirittoannuale.camcom.it>; il pagamento può essere quindi effettuato mediante Banca o Poste Italiane;

¹ Per unità locale si intende qualsiasi localizzazione diversa dalla sede (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.)



- **mediante il servizio telematico F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni in merito sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/compilazione-invio-f24-via-web> ;
- online tramite la piattaforma **PagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> selezionando "**Calcola e Paga**" ed inserendo i dati dell'impresa (il codice fiscale) si ottiene l'esatto importo dovuto;
- **mediante l'App/sito** <https://impresa.italia.it> che permette di conoscere l'esatto importo dovuto e procedere direttamente al pagamento mediante avviso **PagoPa** tramite la funzione "**Calcola e Paga**". È inoltre disponibile anche il riepilogo dei pagamenti effettuati per il diritto annuale.

Avvertire il proprio consulente fiscale circa l'avvenuto pagamento

Compilazione del modello F24:

Nel modello F24 devono essere riportati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella **SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicare:

- CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (**LI** per entrambe le provincie di Grosseto e Livorno accorpate);
- CODICE TRIBUTO - **3850**;
- ANNO DI RIFERIMENTO - **2026**;
- IMPORTI A DEBITO - indicare l'importo dovuto complessivamente dall'impresa calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e dell'importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l'importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.

Quanto versare:

*Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA **tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori:***

| Tipo di Impresa | Sede | Unità locale |
|---|----------|-----------------------------------|
| Imprese individuali | € 53,00 | N. 1 UL € 11,00 – N. 2 UL € 21,00 |
| Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
| Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
| Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001) | € 120,00 | € 24,00 |
| Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00 | |
| I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a | € 18,00 | |

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale** fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 pubblicata sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.it - sezione Diritto Annuale (se la prima



cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

In particolare, si segnala che il versamento effettuato oltre il termine ma entro 30 giorni dalla scadenza deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno versato nei termini quanto dovuto possono - entro un anno dalla scadenza - sanare spontaneamente la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così dell'applicazione di una sanzione ridotta.

Si rammenta che il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 449/97).

Ulteriori informazioni e riferimenti normativi

Sul sito camerale, all'indirizzo <https://www.lg.camcom.it/servizi/diritto-annuale> è possibile visionare e scaricare la presente informativa, la nota del Mise n. 19230 del 03/03/2009, per l'individuazione dei rigli del modello IRAP da considerare ai fini della determinazione del fatturato e per il calcolo degli arrotondamenti, la circolare del Mise n. 0359584 del 15/11/2016 nonché le ulteriori informazioni sull'esazione del diritto annuale e la normativa di riferimento relativamente al tributo ed all'applicazione delle sanzioni in materia.

Sul sito camerale, all'indirizzo <https://www.lg.camcom.it/servizi/diritto-annuale/faq-diritto-annuale>, è presente anche una sezione dedicata alle FAQ sul Diritto annuale

Contatti per informazioni

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ai seguenti riferimenti operativi:

- Ufficio Diritto Annuale - e-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it - Orario al pubblico e modalità di contatto diretto consultabili sul sito camerale, collegandosi all'indirizzo Internet <https://www.lg.camcom.it/servizi/diritto-annuale>.

PEC

Tutte le imprese hanno l'obbligo di dichiarare il proprio indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** alla Camera di Commercio e di comunicare ogni eventuale variazione.

Perché usarla?

La PEC è sicura, economica e ha lo stesso valore legale di una **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

Per maggiori informazioni, consulta la sezione **"Pratica Semplice"** su: (<https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici>).

COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati diversi casi di richieste di pagamento (tramite bollettino postale) per iscrizioni in annuari, registri o abbonamenti a riviste.

Ricordiamo che si tratta di iniziative di privati che non hanno nulla a che fare con la Camera di Commercio. Il pagamento di queste somme non è obbligatorio.

Come proteggersi?

- **Diffidare** di richieste sospette.
- **Verificare sempre** con la Camera di Commercio prima di pagare.



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Consultare il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per aiutare le imprese a riconoscere i possibili raggiri commerciali.

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide